



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino

Data 23.07.2010

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 10-626 in data 2 AGO. 2010 relativa all'approvazione del Piano Particolareggiato in zona ZT2 con contestuale Variante al P.R.G.C. predisposta dal comune di RIVAROLO CANAVESE e adottata con D.C. n. 48 del 01.08.2009.

Modifiche agli elaborati

- Elab. B della Variante Strutturale al P.R.G.C. "Estratto delle Norme di Attuazione con riferimento all'area oggetto di Variante"
art. 8 "Zone di trasformazione (ZT): alla fine del paragrafo 8.2 "ZT" – SALP" inserire il seguente nuovo punto:
"Vincoli"
La Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli dispone la conservazione della testata dell'edificio denominato "palazzina ex uffici".
- Elaborato D del Piano Particolareggiato in area ZT2 di P.R.G.C. – ex SALP "Norme specifiche di attuazione"
art. 8 "Sistema degli organismi edilizi": dopo il punto 2, inserire quale ultimo punto la seguente prescrizione:
"3. La Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli dispone la conservazione della testata dell'edificio denominato "palazzina ex uffici".

Il Dirigente
arch. Raffaele MADARO

Il Direttore
arch. Mariella OLIVIER

ALLEGATO "B" ALLA DGR n. del

Wfo



Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA

Settore Valutazione di Piani e Programmi

DETERMINAZIONE NUMERO: 455

DEL: 19.07.2010

Codice Direzione: DB0800

Codice Settore: DB0805

Legislatura: 9

Anno: 2010

Oggetto

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 Parte II - Titolo I. Deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n.12 - 8931. Comune di RIVAROLO CANAVESE (TO) - Piano Particolareggiato Esecutivo con contestuale variante al PRGC. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica- Fase di valutazione. Determinazione dirigenziale per l'espressione del parere di compatibilita' ambientale.

Premesso che:

- Secondo le previsioni contenute nella d.g.r.12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, la Regione è Autorità preposta al procedimento di VAS, in quanto soggetto competente all'approvazione dello strumento urbanistico in oggetto;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale istituito ai sensi dell'art.7 della l.r.40/98;
- l'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS come da Determinazione dirigenziale n. 495 del 30 settembre 2009.

Dato atto che

- Il Comune di Rivarolo in data 11 febbraio 2008 ha attivato una Conferenza dei Servizi per verificare la necessità di assoggettamento del Piano Particolareggiato con contestuale Variante al P.R.G.C. vigente alle procedure di VAS e gli esiti della consultazione hanno portato a convenire in merito alla opportunità di effettuare la successiva Fase di Valutazione.
- Con deliberazione consiliare n. 21 dell'11/03/2008 il Comune di Rivarolo Canavese ha adottato il progetto preliminare del Piano Particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. vigente, contestualmente al Rapporto Ambientale. Successivamente, con deliberazione consiliare n. 65 in data 24/11/2008 il Comune provvedeva ad adottare il piano in forma definitiva, e a darne pubblicazione, congiuntamente al rapporto ambientale nelle forme previste dalla legge.
- L'Organo Tecnico regionale VAS in data 20.05.2009 ha formulato il proprio contributo e a



seguito della seduta della Commissione Tecnico Urbanistica tenutasi il 28 maggio 2009, la Regione con nota prot. n. 24238 in data 8.06.2009, ha trasmesso al Comune di Rivarolo con nota dell'Assessorato Politiche Territoriali, la Relazione d'esame e lo stesso contributo dell'Organo Tecnico regionale VAS.

- Il comune di Rivarolo Canavese ha adottato con D.C.C. n. 48 del 01.08.2009 le controdeduzioni ai rilievi formulati dalla Regione che in data 5 agosto 2009 sono pervenute alla Direzione Programmazione Strategica; in data 8 settembre 2009 il piano è stato reso procedibile per l'esame di merito.

Viste

- le previsioni del Piano Particolareggiato Esecutivo con contestuale variante al P.R.G.C. del Comune di Rivarolo Canavese, finalizzate alla sostituzione di un'area industriale dismessa (ex SALP) attraverso la costituzione di un polo di riqualificazione del centro abitato, rivolto alla riconversione dell'ambito in un nuovo spazio urbano semi centrale, caratterizzato da funzioni differenziate (residenza, commercio, terziario) e nuovi servizi di quartiere per la popolazione;
- le analisi contenute nel Rapporto Ambientale allegato alla documentazione del piano che hanno preso in considerazione i possibili effetti e le ricadute ambientali derivanti dall'attuazione del piano che sono state valutate dall'Organo Tecnico regionale VAS nel contributo sopra richiamato datato 20.05.2009;

Considerate

- le controdeduzioni formulate dal Comune di Rivarolo Canavese ed adottate con D.C.C. n. 48 del 01.08.2009 comprensive degli approfondimenti in materia ambientale;
- le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico aggiornate con (nota del 15 luglio 2010) che hanno evidenziato che l'attuazione non determina criticità ambientali tali da non consentirne l'attuazione, per le ragioni dettagliatamente descritte nella Relazione dell'Organo Tecnico allegata alla presente determinazione quale parte integrante, che contiene analisi e considerazioni nonché specifiche indicazioni e prescrizioni;
- i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 15370 del 30.09.2009;
- Arpa Piemonte con nota 137753SS0603 del 16.12.2009.

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per la VAS

IL DIRIGENTE

visti:


- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n.12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n.23;
- la Determinazione Dirigenziale n.495 del 30/09/2009;

esaminati

- gli strumenti di pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione

DETERMINA

- 1) di formulare parere positivo di compatibilità ambientale in merito al Piano Particolareggiato con contestuale variante al PRGC del Comune di Rivarolo Canavese (TO) per le ragioni dettagliatamente espresse e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione dell'Organo Tecnico regionale allegata alla presente determinazione quale parte integrante;





- 2) di stabilire che copia della presente determinazione sia inviata al Responsabile del procedimento di approvazione urbanistica del piano per i successivi adempimenti;
- 3) di stabilire che degli esiti del presente procedimento sia data menzione nei successivi atti di approvazione della Variante sopra citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R del 21/07/2002, nonché pubblicata sul sito web della Regione Piemonte.

Il Dirigente del Settore
Arch. Margherita BIANCO





Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it
Direzione Ambiente
direzioneB10@regione.piemonte.it

Torino, 16.07.2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.
Comune di Rivarolo (TO) - Piano Particolareggiato in area ZT2 (ex SALP) con
contestuale Variante al P.R.G.C.
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione
Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS .

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica riguardante il Piano Particolareggiato in area ZT2 (ex SALP) con contestuale Variante al P.R.G.C. vigente di Rivarolo Canavese.

I riferimenti normativi per la definizione della procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09/06/2008, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008.

Il procedimento in argomento è stato avviato successivamente al 31 luglio 2007, ad esso si applica quindi quanto è stato previsto dalla D.G.R. n.12-8931 del 09-06-2008 per i procedimenti in corso alla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Comune di Rivarolo in data 11 febbraio 2008 ha attivato una Conferenza dei Servizi per verificare la necessità di assoggettamento del Piano Particolareggiato con contestuale Variante al P.R.G.C. vigente alle procedure di VAS e gli esiti della consultazione hanno portato a convenire in merito alla opportunità di effettuare la successiva Fase di Valutazione.

Con deliberazione consiliare n. 21 dell'11/03/2008 il Comune di Rivarolo Canavese ha adottato il progetto preliminare del Piano Particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. vigente, contestualmente al Rapporto Ambientale. Successivamente, con deliberazione consiliare n. 65 in data 24/11/2008 il Comune provvedeva ad adottare il piano in forma definitiva, e a darne pubblicazione, congiuntamente al rapporto ambientale, nelle forme previste dalla legge.

L'Organo Tecnico regionale VAS in data 20.05.2009 ha formulato il proprio contributo e a seguito della seduta della Commissione Tecnico Urbanistica tenutasi il 28 maggio 2009, la Regione con nota prot. n. 24238 in data 8.06.2009, ha trasmesso al Comune di Rivarolo con nota dell'Assessorato Politiche Territoriali, la Relazione d'esame e lo stesso contributo dell'Organo Tecnico regionale VAS.

Il comune di Rivarolo Canavese ha adottato con D.C.C. n. 48 del 01.08.2009 le controdeduzioni ai rilievi formulati dalla Regione che in data 5 agosto 2009 sono pervenute

alla Direzione Programmazione Strategica; in data 8 settembre 2009 il piano è stato reso procedibile per l'esame di merito.

Ai fini della fase di valutazione sono stati acquisiti i seguenti pareri formulati dai soggetti competenti in materia ambientale

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. 15370 del 30 .09. 2009;
- Arpa Piemonte con nota prot.n.137753SS0603 del 16.12.09.

2. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Le previsioni del P.P. e Variante contestuale prevedono il recupero e la riqualificazione dell'area dell'ex SALP mediante la costituzione di un polo di riqualificazione del centro abitato, rivolto alla riconversione dell'ambito in un nuovo spazio urbano semi centrale, caratterizzato da funzioni differenziate e nuovi servizi di quartiere per la popolazione.

2.1. Aspetti ambientali

Operazioni di bonifica

L'area oggetto del PPE risulta assoggettata a procedura di bonifica e ripristino ambientale. Nel corso di tale procedura sono state rilevate difformità fra il progetto approvato ed i lavori eseguiti (sopralluogo ARPA 29.11.06). Recentemente, inoltre, la Provincia di Torino (nota prot. 462877 del 7.06.2010, ha comunicato all'Amministrazione Comunale l'impossibilità di procedere al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, causa il permanere di una contaminazione a carico sia delle acque di falda che dei terreni presso il sito in oggetto.

Risorse idriche

Nell'ambito delle modifiche apportate al testo normativo con le controdeduzioni alla relazione d'esame della Regione, il Comune, all'art. 16 delle *Norme Specifiche di Attuazione*, al punto 8 ha previsto criteri generali per la *Gestione della risorsa idrica e riciclo delle acque*. Tali criteri raccolgono le prescrizioni dell'Allegato energetico ambientale approvato dalla Provincia di Torino, in coerenza con il D.Lgs. 152/2006 e smi.

Requisiti energetici delle nuove edificazioni e risparmio energetico

Nell'ambito delle modifiche apportate al testo normativo con le controdeduzioni alla relazione d'esame della Regione, il Comune, all'art. 16 delle *Norme Specifiche di Attuazione*, al punto 3 ha previsto criteri generali per il *Contenimento dei consumi energetici*. Tali criteri concernono sostanzialmente una previsione di ricorso a fonti energetiche alternative, con l'incentivazione di tale ricorso tramite l'esenzione dalla corresponsione dei contributi di costruzione come previsto dal DPR 380/01, art. 17.

Al punto 7, vengono poi formulate prescrizioni relative a *Bioedilizia e qualità architettonica*, indirizzate anche al "contenimento delle dispersioni energetiche e termiche".

Preso atto dell'integrazione di tali utili previsioni normative, si ricorda comunque che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 46-11968 del 4.8.2009, entrata in vigore il



1.04.2010, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro:

- alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009;
- all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;
- all'Aggiornamento dello stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Per quanto riguarda in particolare le nuove costruzioni, questo provvedimento, entrato in vigore il 1.12.2009 sostituendo quanto previsto dalla DCR 98-1247 del 11 gennaio 2007, in particolare definisce:
 - 1) i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione;
 - 2) i requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti (cfr. 1.4, 1.5, 1.6 e Allegati 1, 2, 4, 5);

Tali prescrizioni dovranno pertanto o essere integrate nelle Norme specifiche d'attuazione o comunque richiamate nei permessi di costruire, sia relativi al presente PPE sia relativi ad edificazioni in attuazione al vigente PRGC.

Raccolta e smaltimento rifiuti


Nell'ambito delle modifiche apportate al testo normativo con le controdeduzioni alla relazione d'esame della Regione, il Comune, all'art. 16 delle *Norme Specifiche di Attuazione*, ha previsto criteri generali per la raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani. Tali criteri concernono sostanzialmente numero, dimensione, collocazione e tipologia delle isole ecologiche e precauzioni da adottarsi nella loro realizzazione.

Preso atto di tali utili integrazioni alle previsioni normative, si ricorda comunque che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 32-13426 del 1.03.2010 ha approvato i *Criteri Tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani*. Le previsioni comunali in materia dovranno pertanto risultare coerenti con i *Criteri Tecnici regionali* e tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata.

Viabilità ed emissioni in atmosfera

Nel contributo trasmesso al Comune con nota prot. n. 24238 del 8.06.2009, si portava l'attenzione:

- in generale sui possibili effetti di intensificazione del traffico conseguenti alla trasformazione dell'area, ed in particolare dalle localizzazioni commerciali che esercitano un riconosciuto (ed abitualmente preso in considerazione nel corso delle procedure di valutazione ambientale) effetto di "attrattori" di traffico, in rapporto al quale vengono, sempre abitualmente e non certo soltanto nel presente caso,



effettuate analisi e simulazioni dei flussi di traffico in atto e prevedibili, rapportandole a grandezze quali la sezione delle vie d'accesso, la disponibilità di parcheggi, ecc.

- in particolare sui possibili effetti derivanti di una discrasia temporale nella realizzazione del collegamento della rotatoria sud al "percorso interno" all'area di trasformazione, con possibile (seppur temporaneo) aggravamento di criticità legate ai flussi di traffico.

Al proposito, le *Controdeduzioni Comunali alla Relazione d'esame della Regione*, dopo aver definito "formale e speditivo" il contenuto di tali osservazioni, descrivono lo stato delle infrastrutture viabilistiche destinate al traffico sovracomunale (circonvallazione), le infrastrutture viarie che si prevede di realizzare nel tratto di corso Torino pertinente all'area di trasformazione, l'adeguamento del sistema di trasporto pubblico (collocazione fermata in posizione baricentrica), l'inclusione nel piano di monitoraggio di eventuali criticità nei flussi traffico legate ad un'eventuale realizzazione della viabilità interna non contestuale alla trasformazione dell'area, le misure di convogliamento del traffico lungo la circonvallazione, al fine di limitare gli incrementi di flussi di viabilità al solo tratto di corso Torino pertinente all'ambito di intervento ed a non farli gravare sulle direttrici di attraversamento del concentrico.


A tale ultima, e significativa, finalità possono efficacemente contribuire le disposizioni e gli indirizzi di cui alle, già a suo tempo richiamate, DDGR n. 14-7623 del 11.11.2002, n. 66-3859 del 18.9.2006 e n. 57-4131 del 23.10.2006, che prevedono che i Comuni inseriti in area di Piano e con popolazione superiore ai 10.000 abb. adottino una serie di misure strutturali volte a razionalizzare, fluidificare, decongestionare la circolazione ed a ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale, quali la costituzione di Zone Pedonali, Zone a traffico limitato e la realizzazione di piste ciclabili

2.2. Aspetti paesaggistico-territoriali

La variante riguarda il recupero e la riqualificazione dell'area ex SALP, insediamento produttivo storico di Rivarolo del settore chimico e conciario, localizzato nel quadrante sud orientale del territorio comunale. Il margine occidentale dell'area è delimitato dall'asse viario di Corso Torino che, fuori dai confini comunali, prosegue sul percorso della S.S. n. 460 collegando Rivarolo con Torino. Lungo i margini est e nord si sviluppano i due rami del tracciato della ferrovia canavesana che garantiscono il collegamento su ferro con l'area metropolitana.

Il Rapporto Ambientale esamina gli aspetti ambientali di maggiore rilevanza delle aree interessate e confronta la situazione esistente con quella che si produrrà a seguito dell'attuazione del Piano. Vengono evidenziati gli effetti e le ricadute che le nuove previsioni apporteranno rispetto alla situazione in atto, sul piano della riqualificazione paesaggistica, della fruibilità, della viabilità, nonché dell'incremento del verde pubblico.

Le richieste dell'O.T. regionale di approfondire le analisi inerenti l'abbattimento o meno del fabbricato presente sull'area non hanno trovato accoglimento anche se l'individuazione del PRGC vigente individua il manufatto quale "edificio industriale storico di rilevanza formale".



Per tale ragione si ribadisce che l'Allegato VI del D. Lgs. 16.01.2008 n.4, richiede la valutazione di possibili impatti significativi sull'ambiente compresi "...il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico..." tra le informazioni da fornire nel rapporto ambientale.

A tal fine si rimanda alle valutazioni espresse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con nota prot. 15370 del 30 .09. 2009 che nella nota richiede la conservazione della "testata dell'edificio come testimonianza dell'ingresso all'area industriale già Salp che tanta parte ha avuto nella storia della città di Rivarolo nel'900."... omissis .."dovrà essere inserita ed opportunamente valorizzata nella nuova progettazione urbanistica e architettonica del luogo".


L'approfondimento delle norme relative alla definizione delle tipologie architettoniche delle previsioni insediative residenziali di nuovo impianto in coerenza con il contesto ambientale d'appartenenza hanno portato alla scelte di contenere le altezze massime consentite per i nuovi fabbricati ad un massimo di m.26,00.

A tal proposito gli approfondimenti attuati hanno trovato definizione nel testo normativo del piano, *al punto 3 dell'art. 8 delle NTA alla voce "Parametri edificatori " altezza massima degli edifici = m 23 (con possibilità di supero fino a 26 m per porzioni limitate degli edifici e solo in presenza di progetti di eccellenza formale).*

Aspetti di criticità che indicavano l'opportunità di una maggiore approfondimento sono stati rilevati nei confronti di possibili interferenze provocate dalla viabilità di collegamento tra il comparto residenziale e le strutture commerciali; in riferimento a tale richiesta è stato integrato il testo normativo all'art. 10 delle NTA con alcune indicazioni sui flussi veicolari diretti al comparto commerciale dell'area ZT2.

In merito alla evidenziata necessità di prevedere attenzioni e indicazioni di carattere ambientale finalizzate alla progettazione della sistemazione delle superfici libere esterne e al mantenimento di un buon livello di permeabilità del suolo sono state predisposte specifiche indicazioni, disciplinate all'interno della normativa di attuazione del Piano Particolareggiato, con l'inserimento di prescrizioni riferite a tutte le superfici pubbliche e private non veicolari; sono stati inseriti nel testo normativo del PPE agli artt. 8, 9 e 10 norme a garanzia della permeabilità inserendo un parametro di riferimento (es. art. 8, paragrafo 8.1, punto 4 "*...in ogni caso deve essere garantita la permeabilità almeno parziale delle superfici su almeno il 60% del lotto di intervento...*").

Si richiamano le indicazioni formulate da ARPA Piemonte, in particolare per quanto riferito alla possibile "*rivalutazione della realizzazione del prato della Piazza lineare, tenendo presente i costi di manutenzione, l'efficacia di rimozione degli inquinanti atmosferici e il controllo delle isole di calore, confrontandola con la realizzazione di una fascia alberata*"; La relazione dell'ARPA precisa che "*...tale indicazione, formulata sulla base della riconosciuta efficacia delle fasce alberate ai fini dell'assorbimento degli inquinanti atmosferici, della termoregolazione e della fono assorbenza, costituiva un suggerimento per l'individuazione di modalità compensazione/mitigazione degli impatti prodotti dalla realizzazione dell'intervento*".



L'approfondimento della progettazione della piazza lineare e in generale della sistemazione del verde, della viabilità e delle aree a parcheggio prospicienti le nuove costruzioni, sembrerebbe opportuna al fine valorizzare l'intero comparto d'intervento, anche attraverso la messa a dimora di essenze arboree che consentano una maggiore fruizione anche nel periodo estivo, degli spazi polifunzionali di aggregazione e coesione sociale del nuovo contesto urbano.

L'approfondimento dei contenuti del Rapporto Ambientale relativamente agli aspetti attinenti la mitigazione degli effetti derivanti dall'attuazione del piano ha determinato l'integrazione del testo normativo con l'art. 16 "Prescrizioni di compatibilità e mitigazione ambientale".

2.3 Monitoraggio

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio ARPA rileva: *"la necessità che venga indicato il livello di base degli indicatori relativamente ai quali non è stato attribuito un traguardo quantificato e per i quali si afferma di prevedere un aumento del valore"*.

Al riguardo si richiama la necessità di approfondire il piano di monitoraggio nel quale dovranno essere specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, con particolare attenzione alle problematiche di emissioni acustiche e chimiche in atmosfera, di gestione dei rifiuti, del bilancio energetico del complesso edificato e degli effetti indotti sul paesaggio e sulla viabilità.

Si evidenzia che, gli approfondimenti sopraindicati, dovranno accompagnare la stesura del progetto esecutivo.

3. CONCLUSIONI

Considerate le osservazioni sopra riportate, finalizzate alla valutazione degli effetti e delle ricadute derivanti dal P.P.E. e dalla congiunta Variante al P.R.G. di Rivarolo in argomento sul contesto ambientale interessato, si ritiene che il progetto definitivo di Piano possa essere considerato ambientalmente compatibile alla specifica condizione che si tenga conto delle valutazioni e indicazioni contenute al precedente paragrafo 2.



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore
Valutazione Piani e Programmi

Il Dirigente
(arch. Margherita BIANCO)

Referenti
~~arch. Massimo Purgatorio~~
dott. Paolo Ghisleri

Direzione Ambiente – Settore
Compatibilità ambientale e Procedure
integrate

Il Dirigente
(Ing. Stefano RIGATELLI)



Torino 23.07.2010

**Allegato "C" alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell' art. 17 c.1 lett. b* del Decreto Lgs n. 152/2006 e s.m.i.**

Considerazioni ambientali relative al Piano Particolareggiato Esecutivo relativo all' "Area ZT2" con contestuale Variante strutturale al PRGC vigente del Comune di RIVAROLO CANAVESE (TO)

La presente dichiarazione di sintesi costituisce parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Piano in oggetto e assolve la funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento di VAS espletato sul Piano stesso.

Lo sviluppo del Piano particolareggiato e della relativa variante contestuale sono stati accompagnati e integrati da un percorso di valutazione degli aspetti ambientali, che in riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, (inizio anteriore al 31 luglio 2007), si è svolto in regime transitorio, applicando quanto previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 per tali procedimenti, ovvero sono fatti salvi tutti i documenti prodotti e gli atti compiuti tra il 31 luglio e la data di pubblicazione della citata d.g.r..

Il Comune di Rivarolo in data 11 febbraio 2008 ha attivato una Conferenza dei Servizi per verificare la necessità di assoggettamento del Piano Particolareggiato con contestuale Variante al P.R.G.C. vigente alle procedure di VAS e gli esiti della consultazione hanno portato a convenire in merito alla opportunità di effettuare la successiva Fase di Valutazione.

Il Rapporto Ambientale, parte integrante del progetto definitivo di Piano, è stato predisposto ai sensi dell'art. 20 L.R. 40/98 "visti il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la D.G.R. 9.06.2008, n. 12-8931"; per la fase conclusiva è stato applicato quanto previsto dalla stessa D.G.R. 9.06.2008, n. 12-8931", relativamente agli "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica" (Allegato II), in particolare relativamente ai Piani Particolareggiati con contestuale Variante al PRGC..


Con deliberazione consiliare n. 21 dell'11/03/2008 il Comune di Rivarolo Canavese ha adottato il progetto preliminare del Piano Particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. vigente, contestualmente al Rapporto Ambientale.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 65 in data 24/11/2008 il Comune provvedeva ad adottare il piano in forma definitiva, e a darne pubblicazione, congiuntamente al rapporto ambientale, nelle forme previste dalla legge.

La pubblicazione del progetto di Piano costituiva pubblicazione anche ai fini della compatibilità ambientale del Piano ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e della LR 40/98.

L'Organo Tecnico regionale VAS in data 20.05.2009 ha formulato il proprio contributo e a seguito della seduta della Commissione Tecnico Urbanistica tenutasi il 28 maggio 2009, la Regione con nota prot. n. 24238 in data 8.06.2009, ha trasmesso al Comune di Rivarolo con nota dell'Assessorato Politiche Territoriali, la Relazione d'esame e lo stesso contributo dell'Organo Tecnico regionale VAS.

Le controdeduzioni formulate dal Comune di Rivarolo e adottate con D.C.C. n. 48 del 1.08.2009 comprensive degli approfondimenti in materia ambientale hanno approfondito, in particolare, i dati significativi in termini di uso del suolo, le volumetrie, le interrelazioni con i fattori di sostenibilità, nonché stimate le singole forme di impatto legate alle previsioni di trasformazione del territorio allo scopo di verificare se e in qual modo le novità introdotte dal nuovo piano possano avere ricadute ambientali.



Sono state valutate le caratteristiche dell'area interessata dal piano e la possibilità di realizzare nuovi spazi pubblici e servizi per la città e valutata la sostenibilità dell'intervento che viene attuata attraverso il recupero di un ambito ex industriale.

Le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e a seguito dei pareri espressi sono state in parte riviste le scelte relative all'inserimento nel contesto urbano con particolare riferimento alla riduzione dell'altezza massima consentita (26 m e solo in presenza di progetti di eccellenza formale e tipologica).

Sono stati inoltre inseriti nel Piano criteri e linee-guida relativi ai diversi processi derivanti dalle attività funzionali che si svolgeranno nell'area di trasformazione, o che saranno indotti dalle stesse, in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, i requisiti di contenimento dei consumi energetici dei fabbricati e, parzialmente, i possibili riflessi sulla viabilità di area vasta.

Inoltre, in considerazione della presenza di un "edificio industriale storico di rilevanza formale" interessati dal Piano Particolareggiato in oggetto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, ha espresso parere con nota prot. n. 15370 del 30.09.2009 richiedendo che venga *"conservata la testata dell'edificio come testimonianza dell'ingresso all'area industriale già SALP che tanta parte ha avuto nella storia della Città di Rivarolo nel '900. La testata dell'edificio, con quanto necessario al suo mantenimento, è significativo esempio di architettura razionalista e dovrà essere inserita ed opportunamente valorizzata nella nuova progettazione urbanistica e architettonica del luogo."*

Nella relazione dell'O.T.R. è stata altresì richiamata la necessità di predisporre il piano di monitoraggio nel quale dovranno essere specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano.

Le analisi contenute nel Rapporto Ambientale allegato alla documentazione del piano hanno preso in considerazione i possibili effetti e le ricadute ambientali derivanti dall'attuazione del piano e sono state valutate e dettagliatamente espresse nella relazione dell'Organo tecnico regionale parte integrante della Determinazione n. 455 del 19.07.2010 di espressione del parere motivato di compatibilità ambientale condizionato all'adempimento delle prescrizioni ivi contenute.

IL DIRIGENTE

Arch. Margherita Bianco

